



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 111 del 13/11/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 40 del 19/04/2012

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 1

E' costituito, con sede in Fossano presso il Palazzo Comunale, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età, indipendentemente dalla loro condizione economica, etnia, fede religiosa, e politica, e che intendano prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino delle condizioni ambientali a seguito di calamità naturali o altri eventi, anche di origine antropica, che comportino situazioni di rischio per la pubblica incolumità. Il Gruppo si intende costituito a tempo indeterminato a far tempo dalla approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 2

Il Comune regola l'adesione dei cittadini tramite periodi di apertura di inoltro delle domande sulla base delle esigenze del Gruppo. Detti periodi sono adeguatamente pubblicizzati tramite avviso pubblico. In fase transitoria si darà corso alle richieste di ammissione pervenute prima dell'approvazione del presente regolamento.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera indirizzata al Sindaco di Fossano che presuppone la sussistenza di condizioni generali di salute compatibili con l'attività da svolgere nel Gruppo. A tal fine è richiesto giudizio generico di idoneità espresso da un medico competente in riferimento a quanto disposto dal D.M. 13/4/2011 e dal D. Lgs. n.° 81/08 e s.m.i.. Requisiti obbligatori sono: età compresa fra i 18 e i 75 anni, possesso della patente di guida B.

Il candidato volontario viene formalmente acquisito al Gruppo previo un periodo di prova della durata di tre mesi o dopo la partecipazione ad un'esercitazione o ad un evento in cui il Gruppo è chiamato ad interventi sul territorio, nonché dopo l'effettuazione di un corso obbligatorio di primo soccorso.

L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione al Gruppo sono comunicati al richiedente con provvedimento scritto da parte del Sindaco. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo ed ogni altra informazione ritenuta utile od opportuna.

Gli iscritti sono cancellati:

- per rinuncia, da presentare al Sindaco nelle stesse forme richieste per la domanda di ammissione. La rinuncia da parte del volontario opera con effetto immediato senza necessità di ulteriori provvedimenti;
- qualora non partecipino, salvo giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Gruppo o anche per una sola volta ai corsi obbligatori di aggiornamento e addestramento od alle esercitazioni, salvo che esse siano espressamente facoltative;
- qualora tengano un comportamento tale da compromettere la buona reputazione o la funzionalità del gruppo;

- qualora danneggino dolosamente mezzi o materiali in dotazione al gruppo;
- qualora siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva per la quale non sia applicabile la sospensione condizionale della pena. Nel corso del giudizio il Sindaco può disporre la sospensione.

I provvedimenti di esclusione, sospensione e cancellazione dal gruppo sono assunti dal Sindaco e comunicati per iscritto all'interessato. Tali provvedimenti hanno effetto immediato. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso agli Organi di giurisdizione amministrativa, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione.

Il Comune promuove inoltre il coordinamento tra il Gruppo Comunale di Protezione Civile e le Associazioni, Enti ed Organismi operanti sul territorio nelle attività di prevenzione e soccorso, chiamate a svolgere compiti di protezione civile nel caso di calamità ed emergenze.

ARTICOLO 3

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che assume la gestione del Gruppo durante la sua attività.

Il Sindaco rappresenta il Gruppo Comunale nell'ambito del Coordinamento Provinciale dei Volontari di cui al successivo art. 4.

ARTICOLO 4

Il Gruppo dovrà partecipare a corsi di formazione, aggiornamento, pronto intervento, antincendio, primo soccorso e di protezione civile organizzati dal Coordinamento Provinciale dei Volontari presso ogni sede.

Inoltre chi lo desidera potrà partecipare ad esercitazioni, interventi a livello più ampio o ad altri corsi specialistici di formazione, prevenzione, addestramento ed aggiornamento dei volontari organizzati dal Coordinamento Provinciale, o da ogni altro Ente od organismo che abbia compiti istituzionali attinenti la materia.

ARTICOLO 5

All'interno del Gruppo, al fine di ottimizzarne l'operatività, possono essere formate squadre. Ciascuna squadra potrà avere un caposquadra nominato al suo interno per organizzare e dirigere gli interventi dei volontari afferenti alla propria squadra. Il coordinatore e i capisquadra formeranno un "gruppo ristretto" con compiti di pianificazione e programmazione delle attività del gruppo.

Si precisa che il coordinatore ed i capisquadra rivestono, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n.° 81/08 e s.m.i., la qualifica di Preposti.

ARTICOLO 6

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nel presente regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

L'iscrizione al Gruppo comunale comporta:

- la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni;
- l'assegnazione alle mansioni ritenute più opportune secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità, preparazione tecnica, o attitudini personali;
- la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità in ausilio alle forze di protezione civile;
- il mantenimento in efficienza delle strutture, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati;
- la collaborazione con gli Uffici Comunali per l'individuazione dei rischi sul territorio e per la predisposizione degli atti necessari riferiti al Piano Comunale di Protezione Civile.

ARTICOLO 7

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 613/94, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione;
- rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.

ARTICOLO 8

Il Gruppo potrà integrare le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento forniti da Enti Pubblici, privati cittadini o dal Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile.

Per migliorare il proprio equipaggiamento e le proprie dotazioni minime, il Gruppo potrà accettare lasciti e donazioni, nonché contributi di qualsiasi genere, anche in denaro, da parte di chiunque ed anche da persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico, Associazioni, Fondazioni etc.

In caso di scioglimento del Gruppo, l'eventuale patrimonio sarà trasferito al Comune che lo utilizzerà con finalità di Protezione Civile.

ARTICOLO 9

Il Sindaco è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

ARTICOLO 10

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione, secondo quanto indicato dall'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

I volontari intervengono:

1. su ordine del Sindaco o suo delegato che comunica la necessità di intervento al coordinatore del gruppo, il quale provvederà ad avvisare tutti gli interessati. Solo in caso di pericolo imminente o evento in atto, in assenza del Sindaco o suo delegato, il coordinatore potrà provvedere alla convocazione dei volontari nel più breve tempo possibile.
2. In collaborazione col Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile, regolarmente costituito con presa d'atto dello statuto da parte della Giunta Provinciale di Cuneo, per operazioni od esercitazioni a livello collettivo, intercomunale, provinciale, nazionale o internazionale.
3. Su ordine del Prefetto o del Presidente della Provincia o loro delegati in occasione di emergenze imminenti o in atto.

Il Gruppo opera in emergenza alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Si precisa che la partecipazione alle operazioni menzionate al punto 2 riveste carattere facoltativo.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 13/11/2000

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 19/4/2012